

L'importanza della recente novella rende questo momento particolarmente propizio ad una riflessione sul tema delle impugnazioni, per verificare l'incidenza delle nuove regole sui problemi che da tempo si agitano, ciclicamente, intorno al sistema dei controlli della decisione penale.

Quanto all'appello, il nuovo regime sembra avere sullo sfondo l'idea di una progressione processuale suscettibile di fermarsi nel merito di fronte al proscioglimento, salvo il controllo di legittimità, fino al giudicato (esclusa revisione in *peius* al di là dei casi già previsti, è consentita la riapertura delle indagini, la revoca della sentenza di non luogo e la rinnovazione in appello) e di proseguire nel merito in caso di condanna, anche al di là del giudicato (revisione in *melius*). Si intravede così una duplicità - tutta da studiare - di 'percorsi d'appello': uno, eccezionale, finalizzato a rinnovare il giudizio; l'altro, fisiologico teso a sviluppare la logica del controllo. Il primo sembrerebbe tendenzialmente acceleratorio, per la prevedibile eliminazione d'un grado di giudizio, temperato dai nuovi spazi del ricorso in cassazione; l'altro più riflessivo, stante il possibile pregiudizio per la libertà dell'imputato, e non è destinato a risolversi in tempi brevi. Si tratterà ora, a disciplina stabilizzata, di lavorare de iure condendo su quest'ultimo versante, accentuando la logica di controllo: riduzione degli uffici di procura legittimati ad appellare; condizioni per la legittimità del gravame; determinazione dei motivi d'appello; struttura della sentenza; progressione della nullità; poteri d'ufficio del giudice di secondo grado, che potrebbero essere adeguatamente rivisti.

Quanto al ricorso per cassazione, è evidente la necessità di trovare un punto di equilibrio tra l'estensione del controllo agli atti del processo, ora consentito, e le esigenze di economia processuale, che escludono naturalmente che la Corte possa farsi carico del grado di appello mancante. Le prime sentenze, che hanno affermato la necessaria decisività del vizio, sembrano aver scelto la strada che porta verso un aumento della discrezionalità della Corte nel 'giustificare' la sentenza impugnata. In senso contrario, si potrebbe invece operare da un lato verso un'accurata delimitazione delle ipotesi di contrasto tra sentenza e atti; dall'altro, ferma restando l'opportunità di un vaglio sull'effettiva incidenza del vizio, si potrebbe distinguere tra giudizio sulla razionalità complessiva della decisione, proprio del sindacato sulle patologie della motivazione, e giudizio sulla rilevanza e non superfluità della prova, proprio delle varie ipotesi di sindacato sul corretto uso del materiale istruttorio. Anche su questo versante appare dunque utile una riflessione sull'impatto della novella.